



COMUNE DI TORNACO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 119

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2018.

L'anno **Duemila diciotto**, addì **27** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19,00** presso la Sala Consiliare di Via Marconi 2, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE. Regolarmente convocati, all'appello risultano i Consiglieri:

			Presente	Assente
SARINO	Gaudenzio	Sindaco	X	
CATTANEO	Michela		X	
RINO	Marco		X	
BELLAN	Simone		X	
BISAGNI	Andrea Giovanni		X	
CALDARELLI	Giovanni		X	
MONFRINOTTI	Clementina		X	
BETTENZOLI	Emanuela		X	
CREMONA	Giuseppe		X	
GERBINO	Pierantonio			X
UBEZIO	Mario Giuseppe		X	
TOTALE			10	1

Presiede il Sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di SINDACO-Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. Carlo Carrera, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Partecipa anche l'assessore esterno Sig. Bernascone Domenico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, richiamando l'impossibilità di modifiche a seguito della normativa vigente;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 14 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 testualmente recita:

"All'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota,

in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015";

VISTO l'art. 1 della L. 208/2015: comma 26 – Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuibili alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTA la modificazione apportata dalla successiva Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) all'art. 1, comma 42, lettera a) che recita "al comma 26, le parole: <per l'anno 2016> sono sostituite dalle seguenti: <per gli anni 2016 e 2017>;

VISTO il disegno di legge “Bilancio 2018” presentato dal Governo alle Camere che estende al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

CONSIDERATO inoltre, che l’art. 1, comma 54 stabilisce che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

CONSIDERATO che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con l’impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

DATO ATTO che, dalle risultanze di bilancio emerge che le quote dei costi relativi ad alcuni dei servizi indivisibili erogati dal Comune per l’anno 2018 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizio viabilità e illuminazione pubblica	€ 47.800,00
Servizio di gestione e manutenzione del patrimonio/ufficio tecnico	€ 22.658,00
Servizi relativi alle politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 3.850,00

VISTI - l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

- l’art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2018, l’applicazione delle seguenti misure:

- **aliquota 0,13%** su tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **aliquota 0,13%** sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota 0,13%** sulle aree edificabili;
- **aliquota del 0,1%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi ai sensi dell’art. 49 del succitato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che di seguito integralmente si riporta: “In merito alla suddetta proposta di deliberazione del Consiglio Comunale si esprime parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevole”;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Astenuti: n. 0
Contrari: n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di confermare anche per l'anno 2018 l'applicazione delle seguenti misure, mantenendo anche per il 2018 la stessa maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 già applicata dal Comune di Tornaco nell'esercizio 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 09/07/2015:

- **aliquota 0,13%** su tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e sulle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **aliquota 0,13%** sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota 0,13%** sulle aree edificabili;
- **aliquota del 0,1%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

3. di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI sarà introitato sul capitolo 1009 del bilancio di previsione 2018/2020 in corso di formazione;

4. di demandare al Settore Finanziario-Tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro i termini previsti dalla normativa vigente;

5. di dare atto, inoltre, che il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

Quindi, successivamente, con voti espressi in forma palese per alzata di mano:

Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Astenuti: n. 0
Contrari: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
F. to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Carlo Carrera

Per copia conforme all'originale:

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Carrera

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Carlo Carrera

ESECUTIVITA'

(X) dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
(_) decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 1434, comma 3, D. Lgs. 267/2000.

Vespolate, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Carlo Carrera